

## Professione Medico Competente



*In ricordo di Gabriele Camparini*

*La collaborazione alla valutazione dei rischi  
come obbligo legislativo e parte essenziale  
della professionalità*

*Graziano Frigeri  
Presidente Assoprev*



# La Legge

- Art. 29: il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione, e redigere il documento, **in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente**
  - nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria.
- art. 25 il medico competente ha l'obbligo di collaborare alla effettuazione della valutazione dei rischi,
  - ***“anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria”***.





# Principio Generale

- il medico competente, ferma restando la responsabilità primaria del datore di lavoro, ha un ruolo di **protagonista attivo**
  - quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria
  - nella valutazione dei rischi
  - nella redazione del documento,





# Obbligo di Sorveglianza Sanitaria

- **Nei casi espressamente previsti dal D.Lgs.81/2008:**
  - Per la verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope (Titolo I, art. 41 comma 4);
    - Comprendiamo in questa voce anche il controllo alcolimetrico di cui all'art. 15 della Legge 125/01
  - Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI, art. 168);
  - Videoterminali (Titolo VII, art. 176);
  - Rumore (Titolo VIII, art. 196);
  - Vibrazioni (Titolo VIII, art. 204);
  - Campi elettromagnetici (Titolo VIII, art. 211);
  - Radiazioni ottiche (Titolo VIII, art. 218);
  - Agenti chimici pericolosi (Titolo IX, art. 229);
  - Agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, art. 242);
  - .Amianto (Titolo IX, art. 259);
  - Agenti biologici (Titolo X, art. 279);
  - Protezione dalle ferite da taglio e punta (Titolo X-bis, art.286-sexies)
- La sorveglianza sanitaria è inoltre obbligatoria
  - **nei casi eventualmente indicati dalla Commissione** consultiva di cui all'art. 6,
  - **quando il lavoratore ne faccia richiesta** e questa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi (artt. 41 c.1 lett. b), c.2 lett. c)



# Partecipazione proattiva

- E'uno specifico **obbligo di legge**, sanzionato in caso di inottemperanza
- Rappresenta un **elemento essenziale e qualificante della professione** di medico del lavoro, e quindi di medico competente





# Codice ICOH

- Capitolo “doveri e compiti degli **operatori di medicina del lavoro**”, primo punto :
  - *“dovranno fare uso di validi metodi di valutazione dei rischi, dovranno proporre misure preventive efficaci e quindi controllarne l’applicazione”.*
- E prosegue affermando (punto 3) che
  - *“la valutazione dei fattori di rischio professionali dovrà portare all’attuazione di una strategia per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e di un programma di prevenzione adeguato”.*



# Attività propria del MC

- Indipendentemente dall'atteggiamento più o meno attivo del datore di lavoro nel richiedere ed avvalersi di tale collaborazione. ...
- **il medico competente deve occuparsi della valutazione dei rischi**
  - **anche di sua propria iniziativa**
  - in quanto **parte essenziale del proprio lavoro**
  - e **premessa irrinunciabile** per l'effettuazione di tutte le altre prestazioni professionali proprie del medico competente, a partire dalla sorveglianza sanitaria.



## La firma del MC..

- Sono da rigettare, in quanto **contrarie alla legge e alla deontologia professionale del medico del lavoro**, modalità di approccio errate e fuorvianti quali il mostrare al medico competente un documento di valutazione dei rischi “preconfezionato”, redatto senza la sua attiva partecipazione, richiedendone la firma per “presa visione”







# La firma...

- La firma eventualmente apposta attesta che il Medico Competente:
  - **Approva e condivide i criteri** adottati
  - **Approva e condivide i risultati** della valutazione dei rischi riportati sul documento
  - **attesta** (qualora apposta congiuntamente a quella del datore di lavoro, del RSPP e del RLS) **la data del documento** in sostituzione della “data certa”, come consentito dall’art. 28 comma 2 modificato dal D.Lgs.106/09.





# In caso di subentro...

- Qualora il medico competente:
  - **venga incaricato successivamente** alla prima effettuazione della valutazione dei rischi ed alla redazione del documento
    - Ovvero...
  - **subentri ad un precedente medico competente**
- Il MC dovrà:
  - pretendere di **visionare il documento**
  - **effettuare i necessari sopralluoghi e verifiche** nell'ambiente di lavoro
  - **proporre le eventuali integrazioni o modifiche** che ritenesse necessarie
    - *(Interpello n. 5/2014)*





# Non “delegare” tutto al Rspp

- La valutazione del rischio è uno dei compiti propri del medico competente, sia pure da attuare “in collaborazione” con le altre figure direttamente coinvolte: datore di lavoro e RSPP.
- **Il MC non deve “delegare”** i propri compiti e la propria professionalità ad altri





# Cosa significa “collaborare”

- “*laboro cum*”
  - *coadiuvare, prendere parte attiva a qualche impresa in genere a carattere intellettuale o culturale, limitatamente (in genere) alla propria competenza.*
- “*laboro*”
  - adoperarsi per, attendere a, darsi pensiero, affannarsi, sforzarsi, cercare;
  - essere travagliato da qualcosa;
  - lavorare, fabbricare, fare.
- Da qui il verbo “collaborare”, che ha il duplice significato di “lavorare insieme” e di “aiutare”.





# I presupposti della collaborazione

- Art. 18 *“il datore di lavoro fornisce....al medico competente informazioni in merito a:*
  - a) la natura dei rischi;
  - b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  - d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
  - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza”.





# I Contesti della Collaborazione

- La collaborazione del medico competente ha ad oggetto:
  - la **valutazione globale di tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori;
  - la **valutazione documentata** di tali rischi;
  - la valutazione di tali rischi **finalizzata ad individuare le adeguate misure** di prevenzione e di protezione **e ad elaborare il programma delle misure** atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.



# Valutazione dei rischi e “documento”

- Il **documento** di valutazione dei rischi è **redatto a conclusione della valutazione**
  - La collaborazione del medico competente ricade sulla valutazione dei rischi, dunque ..
- Il medico competente collabora ad un'attività valutativa che è **concettualmente propedeutica e preliminare** alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.



# La collaborazione a prescindere dal documento


- Il medico competente adempie al proprio compito, pur nell'inerzia da parte del datore di lavoro, se una volta nominato, a prescindere dalla eventuale condotta omissiva del datore di lavoro, realizza la sua attività di collaborazione dei rischi,
- *“anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze”.*





# VDR e Protocollo sanitario

- Un protocollo sanitario idoneo non può “sanare” una mancata o insufficiente collaborazione alla valutazione dei rischi:
  - Compito del MC, infatti, non è solo quello di effettuare la sorveglianza sanitaria, ma quella di collaborare ad individuare **tutte** le misure di prevenzione e protezione.





## Esempio...VDR che mostra sovraccarico biomeccanico da MMP

- Le misure di prevenzione e protezione da indicare, da parte anche del medico competente, saranno di ordine
  - **Tecnico** (ad esempio dotazione di sollevatori)
  - **Organizzativo** (numero di operatori congruo rispetto al compito da eseguire, corretta turnazione, ecc.)
  - **Procedurale** (elaborazione e di adeguate procedure di movimentazione, formazione e addestramento)
- Non basta programmare ed effettuare una corretta sorveglianza sanitaria



# VDR e Sorveglianza Sanitaria

- Anche per quel che concerne **l'efficacia della sorveglianza sanitaria**, la partecipazione del medico competente alla suddetta valutazione costituisce anche un **arricchimento professionale**
- Essere addentro alle problematiche della realtà aziendale consente al MC, anche nel corso della sorveglianza sanitaria, di **individuare con maggior facilità il nesso causale** con gli eventuali disturbi riferiti dal lavoratore o con i danni riscontrati nel corso della visita medica.





# Il Bagaglio del MC

- Nel bagaglio professionale del medico competente non deve mancare la conoscenza:
  - dei **principi**, delle **tecniche** e delle **metodologie** di valutazione di tutti i rischi dei loro presupposti e dei loro limiti
  - delle **modalità operative specifiche di quei rischi che più strettamente attengono alla propria specifica competenza**
    - per i quali in ultima istanza sarà il medico competente a fornire gli elementi che condurranno alla definizione del **livello di rischio per la salute**.






# Il Bagaglio del MC

- Il medico competente deve acquisire:
  - **conoscenze generali** sulle metodologie di valutazione di tutti i rischi
  - **conoscenze specifiche** nonché **capacità tecnico-operative** rispetto ai metodi per valutazione di rischi specifici:
    - **disergonomico** (videoterminali, movimentazione dei carichi, movimenti ripetitivi, posture incongrue),
    - **chimico e cancerogeno**
    - **Amianto**
    - **Rischi fisici** (in particolare rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni ottiche artificiali),
    - **Rischi biologici** e da ferite da taglio e punta nel settore sanitario (Titolo X-bis del D.lgs. 81/08),
    - Rischi connessi allo stato di **gravidanza**, allo **stress** lavoro-correlato e in generale dei **rischi di natura organizzativa e psicosociale**.



## In sintesi...

- Affinché possa svolgere con **professionalità**, **appropriatezza**, **autorevolezza** ed **autorità** il proprio ruolo di **Consulente Globale...**
- il Medico Competente deve essere veramente  
– ***Multi-Competente***





Associazione di Imprese per  
la Salute e la Sicurezza del Lavoro

**Grazie per l'attenzione**

*Graziano Frigeri*  
Presidente **Assoprev**